

Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica

Modifica del 13 settembre 2011

Approvata dal Consiglio federale il 9 dicembre 2011

*La Commissione dell'energia elettrica
ordina:*

I

Il Regolamento interno del 12 settembre 2007¹ della Commissione dell'energia elettrica è modificato come segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione della Commissione dell'energia elettrica (ElCom) secondo gli articoli 21 e 22 LAEI nonché la collaborazione di quest'ultima con gli altri servizi incaricati dell'esecuzione della legge.

Art. 5 Segreteria tecnica

¹ La segreteria tecnica si compone:

- a. di un direttore;
- b. di capisezione;
- c. di impiegati.

² Sulla base delle istruzioni della ElCom, la segreteria tecnica prepara gli affari della Commissione, le presenta le proposte e si occupa dell'esecuzione delle relative decisioni. In particolare essa:

- a. è l'organo di contatto tra la ElCom e terzi;
- b. cura gli affari della Commissione dal punto di vista tecnico e amministrativo;
- c. sottopone progetti di decisione alla ElCom con proposta motivata;
- d. propone l'emanazione di misure cautelari;
- e. consulta altre autorità per valutare le questioni specifiche di un settore;
- f. informa la Commissione sullo sviluppo dei mercati dell'elettricità e sottopone proposte di misure nel caso di una compromissione della sicurezza dell'approvvigionamento indigena.

¹ RS 734.74

³ La segreteria tecnica può discutere di questioni importanti con la ElCom o con la presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest'ultima.

⁴ La ElCom nomina il personale della segreteria tecnica. Il rapporto di lavoro si basa sulla legislazione federale in materia di personale.

Art. 6

Abrogato

Art. 8 cpv. 3

³ Il presidente è responsabile dell'informazione del pubblico. Può delegare tale incarico al direttore della segreteria tecnica nel caso di affari e decisioni che non sono di importanza fondamentale.

Art. 9 cpv. 2

Abrogato

Art. 10 Preventivo

Su proposta della segreteria tecnica, la ElCom allestisce il proprio preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 13 cpv. 3

³ Per ogni seduta, la segreteria tecnica trasmette ai membri un ordine del giorno approvato per iscritto dal presidente.

Art. 14

Abrogato

Art. 16 cpv. 1

¹ La segreteria tecnica stende un verbale delle deliberazioni della ElCom e dei relativi comitati. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato dal presidente e dal verbalizzante.

Art. 18 cpv. 2 e 4

² I membri della Commissione, il personale della segreteria tecnica nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante le attività al servizio della ElCom.

⁴ La ElCom e la segreteria tecnica possono fornire alla Segreteria generale del DATEC, all'Ufficio federale dell'energia (UFE), al Controllo federale delle finanze, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi, alla Commissione della concorrenza e all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari soltanto i dati di cui hanno bisogno per l'adempimento dei propri compiti.

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18a Disposizione transitoria

I rapporti di lavoro del personale della segreteria della Commissione e della segreteria tecnica, stipulati con l'UFE, all'entrata in vigore della modifica del 13 settembre 2011 sono ripresi senza modifiche dalla Segreteria generale del DATEC. Quest'ultima diventa il nuovo datore di lavoro.

Art. 19, rubrica

Entrata in vigore

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

13 settembre 2011

In nome della Commissione dell'energia elettrica:

Il presidente, Carlo Schmid-Sutter

